

DECRETO-LEGGE N. 125 DEL 2020: PROROGA MISURE DI CONTRASTO COVID-19

*Il decreto-legge n. 125 rientra nella serie di atti legislativi con i quali è stata affrontata fino ad oggi l'epidemia da COVID-19. In un primo momento, l'epidemia è stata **affrontata** quale **emergenza di protezione civile**, con gli strumenti previsti dal Codice di protezione civile. La gravità e la durata dell'epidemia e l'incidenza rilevante sui diritti costituzionali dei provvedimenti adottati hanno reso **necessario il ricorso ad una norma di rango primario**, come il decreto-legge, favorendo così un maggiore **coinvolgimento del Parlamento** oltre ad una maggiore trasparenza dei processi decisionali.*

*Se alcuni decreti-legge risultano prevalentemente rivolti all'adozione di puntuali disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria e socio-economica, come gli ultimi "decreti Ristoro" ora all'esame del Senato, altri, come questo, sono volti soprattutto, a **definire la "cornice giuridica"** entro la quale **sistematizzare le misure** adottate nel tempo per contrastare l'epidemia.*

*Rientrano in questa categoria il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6¹ e, in maggior misura, il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19². Il successivo decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33³, noto anche come il "**decreto riaperture**", ha, da una parte, superato la fase più acuta dell'emergenza e ammorbidito alcune misure, dall'altro ha regolato con una maggiore articolazione i **rapporti tra Stato e Regioni**, durante quella che è stata definita come la "**fase due**" della gestione dell'epidemia.*

¹ [Dossier n. 42](#): Decreto-legge emergenza Coronavirus (Covid-19), Ufficio Documentazione e studi del Gruppo deputati PD.

² [Dossier n. 50](#): Il decreto-legge n. 19 del 2020: una "cornice giuridica" per le misure urgenti contro il COVID-19, Ufficio Documentazione e studi del Gruppo deputati PD.

³ [Dossier n. 59](#): Il decreto-legge n. 33 del 2020: il decreto riaperture per la "fase due", Ufficio Documentazione e studi del Gruppo deputati PD.

*Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83⁴ ha **prorogato diverse misure** a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, che ha **prorogato lo stato di emergenza** al 15 ottobre 2020, fino alla emanazione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, adottato per rispondere tempestivamente a questa **nuova fase emergenziale**. In parallelo al decreto-legge, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 ha **prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza** epidemiologica da COVID-19.*

Il provvedimento, originariamente composto da 7 articoli, per un totale di 12 commi, è incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 12 articoli, per un totale di 47 commi; è stato modificato, significativamente, anche l'allegato.

Nel disegno di legge sono confluiti, inoltre, due decreti-legge in corso di conversione, entrambi attualmente all'esame del Senato: il decreto-legge n. 129 del 2020 in materia di riscossione (AS 1982) e il decreto-legge n. 148 del 2020 in materia di differimento delle consultazioni elettorali per il 2020 (AS2010); i due decreti-legge sono abrogati, con salvezza degli effetti nel frattempo prodotti dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" (approvato dal Senato) ([AC 2779](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

PROROGA DI TERMINI

Il provvedimento in esame estende **fino al 31 gennaio 2021** la possibilità di **adottare misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19** nell'ambito dello stato di emergenza prorogato alla stessa data dal Governo⁵; in particolare, viene è prorogata **al 31 gennaio 2021** l'efficacia delle disposizioni contenute nel **decreto-legge n. 19/2020 e nel decreto-legge n. 33/2020** (art. 1, comma 1, lettera a), comma 2, lettera b)).

Sono state prorogate **al 31 dicembre 2020** (dal 15 ottobre) le numerose misure contenute nell'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020 (art. 1, comma 3, lettera a)); altre modificate o soppresse.

Per l'illustrazione dei contenuti delle singole norme, si rinvia al [dossier](#) predisposto dal Servizio Studi della Camera e del Senato.

⁴ [Dossier n. 63](#): *Il decreto-legge n. 83 del 2020: proroga dello stato di emergenza da Covid-19*, Ufficio Documentazione e studi del Gruppo deputati PD.

⁵ [Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020](#).

ALLEGATO 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 83 DEL 2020

Voci inserite dal presente decreto-legge n. 125/2020

Articolo 87, commi 6 e 7, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*)

Articolo 106 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società*)

Articolo 4 del D.L. 23/2020 (L. 40/2020) (*Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi*)

Articolo 33 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (*Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi*)

Articolo 34 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (*Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali*)

Articolo 221, comma 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (*Disposizioni concernenti il processo telematico, la partecipazione da remoto alle udienze civili, i colloqui*)

Articolo 35 del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) (*Proroga del contingente delle Forze armate impiegato nel dispositivo "Strade Sicure"*)

Voci espunte dal presente decreto-legge n. 125/2020

Articolo 42, comma 1, quarto periodo, D.L. 23/2020 (L. 40/2020) (*Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali*)

Articolo 6, comma 6, del D.L. 28/2020 (L. 70/2020) (*Sistema di allerta Covid-19*)

Voci modificate dal presente decreto-legge n. 125/2020

Articolo 101, comma 6-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) (*Procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati*)

Articolo 39 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) e articolo 90, commi 1 secondo periodo, 3 e 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) (*Disposizioni in materia di lavoro agile*)

Per approfondimenti vedi il dossier n.35 dei Servizi Studi della Camera e del Senato n. 358/2 "D.L. 125/2020 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" del 13/11/2020.

L'OBBLIGO DELLA MASCHERINA

Si prevede l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Sono esclusi da tali obblighi: chi svolge un'attività sportiva⁶; i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, e quanti dovendo interagire con loro versino nella stessa incompatibilità.

Sono fatti comunque salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività

⁶ La circolare del Ministero dell'interno del 10 ottobre 2020 relativa al presente decreto-legge specifica che l'attività "motoria" non è esonerata dall'obbligo di indossare la mascherina.

economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il **consumo di cibi e bevande**, **allegati ai Dpcm**, recanti le disposizioni attuative.

Per quanto riguarda il **regime sanzionatorio**, si applica la disciplina posta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 (l'art. 1, co. 1, lettera *b*)).

MISURE REGIONALI IN DEROGA AI DPCM

Le **Regioni**, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, hanno la **facoltà di introdurre misure** solo se **più restrittive**, nei **casi** e nel rispetto dei **criteri** previsti dai Dpcm e **d'intesa** con il Ministro della salute (art. 1, co. 2, lett. *a*)).

Prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, le misure derogatorie potevano essere anche di carattere ampliativo. Considerata la **fase di recrudescenza del virus**, si è ritenuto opportuno – come è spiegato nella relazione illustrativa al disegno di legge – evitare che possano essere adottate misure di contrasto dell'epidemia meno restrittive di quelle adottate a livello nazionale, fatta eccezione dei casi in cui è necessario modulare diversamente le misure sul territorio in considerazione della diffusione del Covid-19.

ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI FORZE DI POLIZIA, FORZE ARMATE, VIGILI DEL FUOCO

Con una modifica al decreto-legge n. 18 del 2020 ("Cura Italia") si prevede che gli accertamenti diagnostici⁷ relativi all'esposizione a rischio di contagio da COVID-19 nonché quelli relativi alle assenze per malattia o quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria del personale delle **Forze di polizia**, delle **Forze armate** e del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, possano essere effettuati dal **rispettivo servizio sanitario** di ciascuno corpo (art. 1, co. 4).

CONTINUITÀ DELLA GOVERNANCE DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

Sono prorogati ulteriormente (dal 15 ottobre 2020) al **31 dicembre 2020** i **mandati dei componenti degli organi statutari** degli enti pubblici di ricerca – ad esclusione dell'ISTAT – in scadenza durante il periodo di emergenza epidemiologica⁸.

Qualora i mandati dei componenti siano **scaduti alla data di entrata in vigore della legge** di conversione del decreto-legge in esame, si procede al loro **rinnovo entro il 31 gennaio 2021** (art. 1 co. 4-*bis*).

DATI STATISTICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Al fine di garantire la qualità delle indagini effettuate dall'ISTAT, c'è tempo fino al 31 marzo 2021 per ottemperare all'obbligo di **trasmissione di dati per le rilevazioni** previste dal **programma statistico nazionale** (art. 1, co. 4-*ter*).

⁷ Funzionali all'applicazione delle disposizioni di cui ai co. 6 e 7 dell'articolo 87 (prorogati al 31 dicembre 2020), concernenti il collocamento d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia.

⁸ Il numero 17 dell'allegato 1 del D.L. 83/2020 (L. 124/2020) – in combinato disposto con il co. 3, lett. *a*), dell'articolo 1 del decreto- legge in esame.

VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

Il termine di **validità dei documenti di riconoscimento e di identità** con scadenza dal 31 gennaio 2020 è posticipato al **30 aprile 2021**. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio (art. 1, co. 4-*quater*).

DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI IMU

Una modifica, introdotta al Senato, proroga al **31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione**, da parte dei Comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, **delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali**. È altresì prorogata al **31 dicembre 2020** la data entro la quale il Comune deve inserire il **prospetto delle aliquote IMU** e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. **Non cambia** il termine per il versamento della **seconda rata IMU al 16 dicembre 2020**. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021 (art. 1, co. 4-*quinqüies* – 4-*septies*).

RIORGANIZZAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nel corso dell'esame al Senato è stata disposta la **proroga al 31 dicembre 2020** del termine per l'adozione dei **provvedimenti di riorganizzazione** degli uffici del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, compresi quelli di diretta collaborazione (art. 1, co. 4-*octies*).

DIFFERIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Con altre due modifiche, introdotte al Senato, è differito al **31 marzo 2021** il termine per enti del **Terzo settore** di **adeguamento** del proprio **statuto** alle disposizioni inderogabili del **Codice del terzo settore** (con facoltà di modifica statutaria mediante "procedimento semplificato"). Analogo differimento è previsto per le **imprese sociali** (art. 1, co. 4-*nonies* e 4-*decies*).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI FINANZIARI

È **posticipato al 31 gennaio 2021 il termine per l'adozione dei regolamenti** per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una **sperimentazione** per le attività che perseguono **l'innovazione di servizi e prodotti finanziari**, creditizi e assicurativi mediante l'utilizzo **nuove tecnologie** (es. intelligenza artificiale, *blockchain*, ecc.). Viene chiarito che fra le caratteristiche della sperimentazione i decreti definiscono i **limiti** di operatività, i **casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione**, nonché i **casi in cui è ammessa la proroga e la sua durata**. Si prevede inoltre che Banca d'Italia, **Consob** e **Ivass**, nell'ambito delle proprie competenze, adottino i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione (art. 1, co. 4-*undecies*).

PROROGA STATO DI EMERGENZA PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI 2018

Tenuto conto delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19, viene disposta la **proroga di ulteriori 12 mesi** dello **stato di emergenza**

relativo agli **eccezionali eventi meteorologici** verificatisi, a partire **dal 2 ottobre 2018**, in dieci Regioni e nelle due Province autonome di Trento e Bolzano (art. 1, co. 4-*duodevicies*).

Sono inoltre **prorogabili, fino al 31 dicembre 2024**, le **contabilità speciali dei commissari** delegati delle Regioni e Province autonome colpite dagli **eventi calamitosi del 2017 e 2018**, in cui sono confluite **risorse per la mitigazione del rischio** idraulico e idrogeologico e per **altri investimenti**, tenuto conto dell'impossibilità di concludere gli interventi finanziati a causa dell'epidemia in corso (art. 1, co. 4-*undevicies*)

ORGANI SOCIETÀ IN HOUSE

Dal 17 marzo 2020 al 15 dicembre 2020, alle **società in house** si applica la **disciplina** prevista dal **codice civile** in materia di **cessazione degli organi amministrativi e di controllo**, in luogo della legislazione vigente nella stessa materia per le società a partecipazione pubblica (art. 1, co. 4-*duodevicies*).

RINVIO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI DI ENTI LOCALI

Durante l'esame al Senato del provvedimento in prima lettura, sono state inserite le norme che **riproducono i contenuti del decreto-legge n. 148 del 2020**, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 (AS. 2010) e, conseguentemente, ne è stata **disposta l'abrogazione**, facendo salvi gli effetti che nel frattempo si sono prodotti.

I commi da 4-*terdecies* a 4-*septiesdecies* dell'articolo 1, dispongono il **differimento**, per il corrente anno, delle **consultazioni elettorali** riguardanti i **Comuni** i cui organi sono stati **sciolti per infiltrazione mafiosa**, da svolgersi **entro il 31 marzo 2021**, nonché di quelle relative ai **consigli metropolitani**, ai **presidenti di provincia** e ai **consigli provinciali**.

Nello specifico, si fissa in **180 giorni dalla proclamazione del sindaco del Comune capoluogo** il termine entro il quale si **procede** allo svolgimento delle elezioni del **consiglio metropolitano**.

Le **elezioni dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali** sono rinviate, anche nel caso in cui siano già state indette, e si **svolgono entro il 31 marzo 2021**, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Altra novità introdotta sempre dal Senato riguarda la proroga di termini in materia di riscossione, si riproducono le disposizioni del decreto-legge n. 129 del 2020, di cui si prevede l'abrogazione, con salvezza degli effetti giuridici (art. 1-*bis*, co. 1-3)

Si prorogano dal 15 ottobre al **31 dicembre 2020** i termini di sospensione del versamento di somme derivanti da **cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi**, accertamenti esecutivi **doganali**, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e **accertamenti esecutivi degli enti locali**⁹.

⁹ A tal fine, **la lettera a) del comma 1** novella l'articolo 68, commi 1 e 2-*ter*, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), modificato dall'articolo 154 del decreto-legge "Rilancio" (decreto-legge n. 34 del 2020) e, da ultimo, dall'articolo 99, comma 1 del decreto-legge "agosto" (n. 104 del 2020).

Viene estesa ai **provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020** la cosiddetta "**decadenza lunga**" del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché 5 rate, anche non consecutive.

Sono **prorogati di 12 mesi**, per i carichi – tributari e non tributari – affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione (dunque fino al 31 dicembre 2020), i termini per l'effettuazione degli adempimenti di esercizio del diritto al discarico, nonché i **termini di decadenza e prescrizione** per la notifica delle cartelle di pagamento **in scadenza nell'anno 2021**.

Per quanto riguarda specificamente i termini di **decadenza e prescrizione** per la notifica delle cartelle di pagamento **in scadenza nell'anno 2020**, resta **ferma la proroga automatica di due anni**, fino al **31 dicembre 2022**, disposta decreto legislativo. n. 159 del 2015¹⁰ per i **territori interessati da eventi eccezionali**.

Infine, la norma proroga dal 15 ottobre al **31 dicembre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi** effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.

IMBARCAZIONI SEQUESTRATE DALLE AUTORITÀ LIBICHE

Sono sospesi, **dal 1° settembre al 31 dicembre 2020**, i termini per gli adempimenti e i **versamenti** dei **tributi** nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dovuti dagli armatori delle **imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche il 1° settembre 2020** (art. 1-bis, co. 4-6)

I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del **70 per cento dell'importo dovuto** in un'**unica soluzione** o nel numero massimo di **120 rate mensili**, senza applicazione di **sanzioni e interessi**. Non si procede alla restituzione delle somme eventualmente versate eccedenti il 70 per cento. Rimane ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche¹¹.

PROROGA DI TERMINI PER LE ASSUNZIONI IN PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Prorogato, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine per procedere ad **alcune assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in alcuni anni**. La proroga concerne sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista).

La norma (art. 1-ter) inserita durante l'esame al Senato, modifica l'**articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni**, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

¹⁰ Art. 12, co. 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

¹¹ L'applicazione del beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

APP IMMUNI

Viene anche modificata, parzialmente, **la disciplina della piattaforma per il tracciamento dei contatti** tra le persone che abbiano installato l'app Immuni, per consentire la gestione di un sistema di allerta, per coloro che siano entrati in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2.

Le novità concernono: **“l’interoperabilità con le piattaforme che svolgano le medesime finalità nel territorio dell’Unione europea”**, previa valutazione d’impatto sulla protezione dei dati¹²; il differimento del **termine finale per l’utilizzo** dell’applicazione e della piattaforma, nonché del termine finale **per il trattamento dei relativi dati personali** e per la **cancellazione** o la **conversione in forma definitivamente anonima** degli stessi dati, comunque **entro il 31 dicembre 2021**¹³; la possibilità di utilizzo dei dispositivi telematici e telefonici **durante l’orario di lavoro**, per poter disporre dell’app (art. 2).

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CON CAUSALE COVID-19

Sono modificati **alcuni termini temporali, relativi alle procedure per le seguenti prestazioni**: trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale, trattamenti di integrazione salariale in deroga, tutte con causale Covid-19 (art. 3, co. 1).

In particolare, sono differiti **al 31 ottobre 2020** i termini, posti a pena di decadenza, già scaduti, in base a fattispecie transitorie, il 31 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020, concernenti la richiesta di accesso agli interventi di integrazione in esame o la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti.¹⁴

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E DI CONCORDATI PREVENTIVI

Alcune modifiche inserite al Senato intervengono sulla **“legge fallimentare”**, [il R.D.16 marzo 1942, n. 267](#) (art. 3, co. 1-*bis* e 1-*ter*).

Le novità prevedono che il **tribunale omologhi il concordato preventivo** o **gli accordi di ristrutturazione** dei debiti **anche qualora**, da un lato, la mancata adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie determini il **mancato raggiungimento delle relative percentuali minime**, ma, dall’altro, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista designato dal debitore, la **proposta di soddisfacimento** della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia **conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria**.

¹² Ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679.

¹³ L’individuazione di tale momento è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi su proposta del Ministro della salute.

¹⁴ Per una ricognizione della disciplina relativa si rinvia al [dossier dei Servizi Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati concernente l’AS 1994](#), disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art.12, co. da 1 a 8 e da 12 a 17).

Le altre novelle riguardano le **proposte del debitore insolvente** relative alla conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un concordato preventivo. Le modifiche concernono una precisazione sull'ambito del riferimento ai **crediti di natura chirografaria**; il criterio di **individuazione dell'ufficio dell'ente previdenziale e assistenziale** presso cui deve essere presentata una copia della proposta di accordo di ristrutturazione e della relativa documentazione; l'introduzione della previsione che **l'attestazione del professionista designato dal debitore**, con riferimento ai crediti tributari o contributivi e relativi accessori, abbia ad oggetto **anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale** – profilo che deve costituire specifica valutazione da parte del tribunale. La formulazione letterale di quest'ultima norma si riferisce alla sola proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti.

PROROGA DEGLI EFFETTI DI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA

Si dispone la **proroga della validità** di tutti i **certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati**¹⁵, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della **dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza** epidemiologica da COVID-19 (**31 gennaio 2021**). La proroga opera per i **90 giorni** successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, con l'esclusione del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**), che rimane assoggettato alla disciplina ordinaria.

Gli atti amministrativi, **scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge**, qualora non siano stati rinnovati, debbano intendersi validi e soggetti alla nuova disciplina (art. 3-*bis*, co. 1 e 2).

Si estende, inoltre, la validità dei **permessi di soggiorno** di cittadini di Paesi terzi, nonché dei **titoli di soggiorno** in materia di immigrazione fino al **31 gennaio 2021**, compresi permessi e titoli aventi scadenza il **31 dicembre 2020** (art. 3-*bis*, co. 3). La [circolare del Ministero dell'interno del 24 marzo 2020](#) ha elencato quali i procedimenti relativi ai migranti sono soggetti alla sospensione dei termini.

DISCIPLINA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Il **virus SARS-CoV-2** ("Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)") è inserito nell'elenco degli "**agenti biologici classificati**", previsto dalla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro¹⁶. Si specifica quindi che: il **lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo** riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al **livello di contenimento 2**; il **lavoro propagativo**, invece, deve essere condotto in un laboratorio con **livello di contenimento 3**, a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica (art. 4).

¹⁵ Modifica l'art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020, (c.d. cura Italia, convertito dalla legge n. 27 del 2020).

¹⁶ In recepimento dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI

Il provvedimento, con una modifica introdotta al Senato, interviene tempestivamente dopo la [sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2020, nella causa C-719/18](#), emanata a seguito del ricorso presentato dalla società Vivendi contro l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni e Mediaset SpA, valutando la **disciplina** prevista dall'articolo 43, comma 1, del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi **non idonea**, in concreto, sotto il profilo della proporzionalità, **a garantire il pluralismo dei media**. In questo quadro, la norma in esame, nelle more della revisione della disciplina di settore, prevede **un regime transitorio** di sei mesi, durante i quali, qualora un **sogetto** si trovi a operare **contemporaneamente** nei **mercati delle comunicazioni elettroniche** e nel **Sistema integrato delle comunicazioni (SIC)**, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolga **un'istruttoria**, da concludere entro 6 mesi, diretta a **verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni lesive del pluralismo**, al cui esito potranno essere adottati i rimedi già previsti dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005, per **inibire l'operazione o rimuoverne gli effetti** (art. 4-*bis*).

ULTRATTIVITÀ DEL DPCM 7 SETTEMBRE 2020

L'articolo 5 dispone – **fino al 15 ottobre 2020**, salvo sopraggiunga prima un nuovo Dpcm – **l'ultrattività del Dpcm 7 settembre 2020** – che diversamente risulterebbe cessare gli effetti il 7 ottobre – nonché circa l'applicazione dei previsti **obblighi** di avere con sé e **indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie**. Tale disposizione ha la funzione di evitare un eventuale vuoto normativo che si sarebbe creato dal 7 ottobre senza un ulteriore Dpcm.

Per comprendere la "*ratio*" di questo articolo, occorre tener conto della "**procedimentalizzazione**" della **gestione dell'emergenza** epidemiologica come disegnata dal **decreto-legge n. 19 del 2020**. In quel decreto non solo erano elencate le misure da adottare, per contenere e contrastare la diffusione Covid-19, ma veniva stabilito che questo avvenisse per **periodi predeterminati**, ciascuno di **durata non superiore a trenta giorni**, reiterabili e modificabili anche più volte, fino ad un termine ultimo (ora prorogato - dal 15 ottobre 2020 - al 31 gennaio 2021 dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 125 in esame).

Com'è noto, al Dpcm 7 settembre 2020 hanno fatto seguito altri provvedimenti analoghi e, da ultimo, il **Dpcm 3 novembre 2020**, che ha introdotto **misure più stringenti**, in considerazione dell'aggravarsi della situazione, efficaci **fino al prossimo 3 dicembre**.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEMBLEE CONDOMINIALI

La disposizione in esame, introdotta al Senato, interviene sul sesto comma dell'articolo 66 delle disposizioni attuative del codice civile **abbassando il quorum necessario** per consentire la partecipazione **all'assemblea condominiale in modalità di videoconferenza**. Ora si può ricorrere a tale modalità **previo consenso della maggioranza** dei condomini e quindi non più della totalità (art. 5-*bis*).

COPERTURA FINANZIARIA

Il provvedimento si chiude con la **clausola di invarianza finanziaria** in relazione a tutte le disposizioni del decreto-legge in esame, ad eccezione di quelle relative al n. 34-*bis* (**Operazione “Strade sicure”**) dell'allegato 1 al decreto-legge n. 83 del 2020, per i cui oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione del **Fondo per le emergenze nazionali** (art. 6).

Iter

Prima lettura Senato

[AS. 1970](#)

Prima lettura Camera

[AC 2779](#)

[LEGGE 27 novembre 2020, n. 159](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

[Testo coordinato del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 con la legge di conversione](#)

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
FDI	0 (0%)	27 (100%)	0 (0%)
FI	0 (0%)	53 (100%)	0 (0%)
IV	25 (96,2%)	1 (3,8%)	0 (0%)
LEGA	0 (0%)	105 (100%)	0 (0%)
LEU	9 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	142 (99,3%)	1 (0,7%)	0 (0%)
MISTO	17 (51,5%)	16 (48,5%)	0 (0%)
PD	59 (100%)	0 (0%)	0 (0%)